



*Comune di Sadali*

## **REGOLAMENTO**

**"DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI  
SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONE DEGENTI NELLE  
RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI, COMUNITÀ INTEGRATE E/O  
PROTETTE E STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO ASSISTENZIALI."**





## *Comune di Sadali*

### **REGOLAMENTO**

#### **"DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONE DEGENTI NELLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI, COMUNITÀ INTEGRATE E/O PROTETTE E STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO ASSISTENZIALI."**

Il regolamento definisce le modalità e i criteri per la determinazione e l'erogazione di interventi di sostegno economico a carico del Comune, finalizzati alla copertura delle rette applicate dagli enti gestori di residenze sanitarie assistenziali, comunità integrate e/o protette, strutture residenziali socio assistenziali, con lo scopo di assicurare l'idoneo intervento di assistenza e tutela a favore di anziani e disabili. In particolare il presente regolamento ha per oggetto l'individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate, nonché la determinazione in concreto dell'intervento economico eventualmente da erogare in base ai criteri di partecipazione economica del beneficiario. L'intervento economico viene riconosciuto esclusivamente ad integrazione delle rette applicate dalle strutture accreditate dalla Regione.

#### **ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO**

a) La richiesta della retta può essere presentata esclusivamente dal diretto interessato o dall'Amministratore di Sostegno/Tutore; il cittadino che richiede l'integrazione della retta di ricovero dovrà allegare alla domanda:

- certificazione ISEE dell'interessato e del nucleo familiare convivente, inclusa dichiarazione unica sostitutiva;

- certificato di pensione modello OBis M rilasciato dall'INPS;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi non fiscalmente rilevanti;
- certificazione di handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- Valutazione dell'Unità di valutazione territoriale presso la ASL per l'inserimento in RSA e in comunità integrate e protette;
- Certificato con la data di inizio degenza (se già ricoverato).

Si richiede l'ISEE individuale solo per gli interventi a favore di persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a favore di soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende sanitarie locali.

b) Il Comune potrà intervenire solo dopo che l'utente abbia destinato al pagamento della retta, fino ad esaurimento (fatta salva la quota per proprie esigenze e spese personali di cui all'art. 3, lett. f), tutte le proprie disponibilità (risorse finanziarie, a qualunque titolo possedute, depositate o investite in titoli, azioni, depositi, partecipazioni azionarie o d'impresa, ecc.) così come riportate alla voce patrimonio mobiliare nella dichiarazione unica sostitutiva e nella certificazione ISEE.

c) Rientra fra le risorse da destinare al pagamento della retta anche il valore degli immobili di proprietà o il valore dell'eventuale quota di proprietà o di altri eventuali diritti reali di godimento su immobili (esclusi il diritto d'uso e di abitazione) posseduti dall'utente (es: l'usufrutto), risultanti alla voce patrimonio immobiliare della certificazione ISEE, ad eccezione della casa di abitazione, se occupata dal coniuge e/o da figli, purché almeno uno di tali soggetti si trovi in condizione di disabilità permanente grave (accertata dall'Azienda Sanitaria Locale ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992) o sia un ultrasessantacinquenne non autosufficiente la cui condizione sia certificata dall'Asl di residenza.

d) Si considera facente parte delle disponibilità personali che l'utente deve destinare al pagamento della retta, anche il valore di mercato dei beni mobili ed immobili o diritti su questi ultimi, trasferiti a qualsiasi titolo nei 60 sessanta mesi precedenti la richiesta.

e) L'utente per cui è richiesta l'integrazione della retta deve avere la residenza nel Comune da almeno 48 mesi.

## **ART. 2 CASI PARTICOLARI DI ESCLUSIONE**

Il Comune escluderà le domande d'integrazione delle rette di coloro che nei 5 anni precedenti la domanda:

- a) hanno venduto beni immobili il cui ricavo non è stato utilizzato per l'integrazione della retta;
- b) hanno prelevato risorse finanziarie, a qualunque titolo possedute per un importo superiore a €. 4.000,00 nell'arco di un mese ed €. 20.000,00 in un anno, per i quali non è stato possibile rintracciarne l'utilizzo e/o che fanno presumere la cessione di beni a Terzi.

Per le condizioni di cui al punto a) e b) del presente articolo, i richiedenti dovranno presentare dichiarazioni sostitutive di certificazione che verranno sottoposte a controllo di veridicità, attraverso le amministrazioni che detengono le corrispondenti informazioni. Qualora dal controllo delle autocertificazioni, si rilevino elementi di falsità nelle dichiarazioni rese all'Amministrazione comunale, il Responsabile del procedimento è tenuto ad attivarsi immediatamente, trasmettendo gli atti contenenti le presunte false dichiarazioni all'autorità giudiziaria. Nell'inoltrare la segnalazione all'autorità giudiziaria dovrà anche essere indicato espressamente il soggetto presunto autore dell'illecito penale.

## **ART. 3 QUANTIFICAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO**

a) Per gli interventi a favore di persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a favore di soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o

psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, per il calcolo della contribuzione a carico dell'utente e della eventuale integrazione a carico del Comune si tiene conto della situazione economica (ISEE), riferita al solo beneficiario della prestazione, oltre all'importo di tutte le indennità concesse al beneficiario medesimo a titolo di minorazione (indennità di accompagnamento per invalidità civile e cecità assoluta, indennità speciali per ciechi, indennità di comunicazione per sordomuti...) ed eventuali altri redditi non fiscalmente rilevanti ove consentito dalla normativa specifica.

b) Il sostegno economico a carico del Comune corrisponde alla differenza fra la retta dovuta (non superiore ai limiti stabiliti dalla Regione) e la quota a carico dell'utente. La scelta della struttura, fra quelle compatibili con le accertate condizioni psico-fisiche-relazionali, è rimessa **all'Unità di Valutazione Territoriale** presso la ASL (o all'utente limitatamente alle strutture residenziali socio assistenziali). La quota di compartecipazione a carico del Comune è, di norma, corrisposta direttamente alla struttura ospitante, e viene liquidata sulla base delle note contabili emesse successivamente alla determinazione d'impegno assunta dal Comune. In caso di ricoveri disposti dall'Unità di valutazione territoriale presso la ASL, la determinazione d'impegno per la compartecipazione potrà essere adottata anche successivamente all'inserimento in struttura, in relazione ai tempi per l'istruttoria della domanda di compartecipazione presentata dall'utente.

c) Quando l'utente, pur disponendo di un reddito insufficiente, sia proprietario o comproprietario di immobili o beni che, per le sue particolari condizioni, sia impossibilitato ad alienare, potrà sottoscrivere un atto di garanzia, in forma legale, a favore del Comune per il recupero successivo, sul valore del capitale immobiliare posseduto, delle spese assunte in suo favore.

d) Nei casi di risorse economiche maggiori del minimo vitale, così come rivalutate annualmente con determinazione R.A.S., il Comune stabilisce l'importo della propria compartecipazione tenendo conto anche del reddito degli obbligati ex art. 433 Codice Civile, sottraendo dal costo complessivo della retta, oltre alla quota a carico dell'utente, le ulteriori

quote calcolate per i civilmente obbligati in base ai parametri della tabella allegata, da aggiornarsi annualmente in base alla rivalutazione delle risorse corrispondenti al minimo vitale approvate dalla RAS (all. a).

e) In caso di accertate condizioni di urgenza connesse alla tutela della sicurezza e della salute del cittadino richiedente e/o in assenza di un intervento dei familiari obbligati, il Comune interverrà assumendosi l'intero onere della retta di degenza nella struttura, riservandosi successivamente di effettuare le eventuali procedure amministrative per il recupero delle somme e le segnalazioni alle autorità competenti per eventuali responsabilità degli obbligati.

f) Deve restare nella disponibilità dell'utente una somma mensile pari al 10% delle entrate complessive nette, per esigenze e spese personali.

g) Qualora, a seguito dell'ingresso di uno dei componenti in Struttura Residenziale, insorgano difficoltà economiche tali da non consentire al coniuge o altri familiari privi di redditi di vivere autonomamente, il reddito (e/o patrimonio) dell'utente che viene inserito in Struttura deve essere lasciato a disposizione dei familiari a seguito di valutazione socio-economica da parte del Servizio Sociale professionale, avendo riguardo alle risorse corrispondenti al minimo vitale per nucleo familiare stabilito dalla RAS. In ogni caso il ricoverato concorre alla copertura della retta almeno con le indennità concesse a titolo di minorazione dall'INPS.

#### **ART. 4 VERIFICHE PERIODICHE**

Il Comune, in caso di proroga dell'inserimento in struttura e comunque annualmente, previa nuova richiesta da parte dell'interessato, verifica la persistenza del diritto all'integrazione economica della retta e accerta l'eventuale variazione dell'entità dei contributi di compartecipazione dell'utente e l'eventuale variazione delle quote riferite ai parenti obbligati in relazione al variare delle loro disponibilità. E' obbligo dell'utente comunicare qualunque variazione intervenuta nella propria situazione economica che possa influire sulla prosecuzione del beneficio riconosciuto.

**Allegato a)****Tabella quota di compartecipazione dei familiari applicabile nel caso di cui all'articolo 3 lettera d)**

TABELLA "B"								
IMPORTO REDDITO ANNUO 2012								
FASCIA	PER N. 1 COMPONENTE	PER N. 2 COMPONENTI	PER N. 3 COMPONENTI	PER N. 4 COMPONENTI	PER N. 5 COMPONENTI	PER N. 6 COMPONENTI	PER N. 7 COMPONENTI	% di contribuzione
1	4.407,18	6.295,64	8.184,78	10.073,58	11.647,58	12.906,75	13.851,18	<b>0</b>
2	5.288,64	7.555,18	9.821,72	12.088,26	13.977,09	15.488,13	16.621,40	<b>5</b>
3	6.346,34	9.066,21	11.786,09	14.505,94	16.661,88	18.585,73	19.945,66	<b>10</b>
4	7.615,81	10.879,47	14.143,31	17.407,14	20.126,99	22.302,89	23.938,16	<b>15</b>
5	9.138,72	13.055,35	16.971,97	20.888,55	24.152,42	26.763,49	28.721,77	<b>25</b>
6	<b>10.966,46</b>	<b>15.666,43</b>	<b>20.366,36</b>	<b>25.066,27</b>	<b>28.982,85</b>	<b>32.116,18</b>	<b>34.466,12</b>	<b>35</b>
7	<b>13.159,75</b>	<b>18.799,71</b>	<b>24.439,63</b>	<b>30.079,52</b>	<b>34.779,42</b>	<b>38.539,41</b>	<b>41.359,34</b>	<b>45</b>
8	<b>15.791,70</b>	<b>22.559,65</b>	<b>29327,55</b>	<b>36.095,42</b>	<b>41.735,30</b>	<b>46.247,29</b>	<b>49.631,20</b>	<b>52</b>
9	<b>18.950,04</b>	<b>27.071,58</b>	<b>35.193,06</b>	<b>43.314,50</b>	<b>50.082,36</b>	<b>55.496,74</b>	<b>59.557,44</b>	<b>68</b>
10	<b>22.740,04</b>	<b>32.485,89</b>	<b>42.231,67</b>	<b>51.977,40</b>	<b>60.098,83</b>	<b>66.596,08</b>	<b>71.468,92</b>	<b>75</b>
11	<b>27288,04</b>	<b>38.983,06</b>	<b>50.678,00</b>	<b>62.372,88</b>	<b>72.118,59</b>	<b>79.915,29</b>	<b>85.762,70</b>	<b>100</b>